

IN QUESTO NUMERO

1. **Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Accesso ai Contributi – in regime De Minimis.**
2. **Regolarizzazione lavoratori nei settori agricolo e domestico. Contributo forfettario per rapporti preesistenti. Circolare INPS.**
3. **Art. 52 REG. (UE) N. 1307/2013: Sostegno accoppiato – importi unitari. Campagna 2020.**
4. **Smart working - Rimborso spese del costo della connessione internet - parere Ag. Entrate.**
5. **Assegno ponte per figli minori.**
6. **Importo a saldo Domanda Unico 2020.**
7. **Rinnovato il Contratto Provinciale Operai Agricoli.**

- 1) **Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Accesso ai Contributi – in regime De Minimis, ai sensi del REG. (UE) n. 1408/2013, modificato dal REG. (UE) n. 316/2019 – per l'utilizzazione dei fondi rustici ai fini della Gestione programmata della Caccia – anno 2020. Domande fino al 16/07/2021**



Informiamo gli Associati che la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato l'AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PER L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI RUSTICI AI FINI DELLA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA. ANNO 2020.

Le domande potranno essere presentate **fino al 16/07/2021** con le modalità procedurali e la specifica modulistica indicate nell'avviso. Per questo avviso, applicabile su tutto il territorio regionale, la Regione mette a disposizione € 100.000,00. Il provvedimento è stato approvato con delibera n° 731 del 17/05/2021. Per problemi di spazio, si riporta una breve sintesi dei contenuti dell'avviso. Gli Associati eventualmente interessati ad approfondire l'argomento e a presentare la domanda, potranno rivolgersi agli Uffici di Zona.

1. OBIETTIVI

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art.15 comma 1, così come recepito dalla L.R. n. 8/1994 all'art.13 comma 1, intende concedere, per l'utilizzo dei fondi rustici

messi a disposizione dell'esercizio dell'attività venatoria 2021-2022, contributi destinati ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi negli Ambiti Territoriali di caccia, ivi comprese le Zone di rispetto nelle quali si pratica l'esercizio venatorio ad una o più specie e nelle Aree Contigue ai Parchi regionali nelle quali è consentito l'esercizio dell'attività venatoria.

Il contributo è dovuto ai proprietari o conduttori di fondi inclusi sulla base dell'estensione del proprio podere rientrante nei predetti ambiti/zone/aree e in presenza di assunzione di impegni per il mantenimento dell'ambiente a fini faunistici ed in particolare di impegni volti a ridurre la pressione "faunistico-venatoria" causata dalla presenza e dal prelievo degli ungulati.

Detti contributi possono essere erogati in regime *de minimis*, che regola gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e fissa in Euro 25.000,00 il valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali.

2. BENEFICIARI

Possono usufruire dei contributi previsti dal presente avviso i proprietari o conduttori dei fondi utilizzati per la caccia programmata nella stagione venatoria 2021-2022 che siano imprenditori agricoli con imprese attive in Emilia-Romagna e che soddisfano le condizioni di ammissibilità, di seguito specificate:

- siano condotte da imprenditore agricolo, come definito dall'art. 2135 del C.C., in forma singola o associata;
- siano iscritti ai registri della CCIAA, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente;
- siano in possesso di partita IVA agricola attiva, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente in materia;
- siano iscritte all'Anagrafe Regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata;
- siano in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

Sono esclusi dalla concessione del contributo coloro che beneficiano per le medesime superfici di altri finanziamenti pubblici o disposti dagli A.T.C. per interventi analoghi.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

L'aiuto è riferito all'estensione complessiva del podere utilizzato per la gestione programmata della caccia, rientrante negli ambiti elencati al primo capoverso del punto 1., unitamente all'assunzione da parte del richiedente, per la stagione venatoria 2021-2022, degli impegni di mantenimento e/o conservazione ambientale di seguito elencati:

a) Recupero e mantenimento di aree aperte in territori vocati alla presenza degli ungulati di alta collina e montagna

b) Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione, alla

nidificazione della fauna selvatica, attraverso la conservazione di:

- siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura
- maceri e stagni in pianura
- laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna

c) Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura

d) Mantenimento di bacini di risaia allagati con stoppie dopo la raccolta del riso.

Si considerano zone di pianura quelle a nord delle strade statali n. 9 Emilia (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S. n. 9 "Emilia per il territorio della Provincia di Rimini) e zone di collina quelle a sud delle stesse.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO, SUPERFICIE INTERESSATA E PRESCRIZIONI

Il contributo riconoscibile viene calcolato, con riferimento a quanto indicato in domanda dal richiedente, sommando i valori di seguito indicati:

- una quota riferita all'estensione complessiva del fondo destinato alla gestione programmata della caccia nello specifico ambito di riferimento, euro 5,00 per ettaro;
- una quota riferita ai diversi tipi di impegni assunti per la conservazione ed il mantenimento ambientale

di cui al precedente punto 3 come segue:

a) Interventi di cui al punto 3 lettera a) "Recupero e mantenimento di aree aperte in aree vocate alla presenza di ungulati di alta collina e montagna":

Le superfici interessate devono risultare non più inserite in un ciclo di rotazione colturale da almeno 2 anni e da non oltre 8 anni. Sono escluse le aree calanchive e quelle recintate adibite al pascolo ed i terreni saldi ai sensi delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale.

Il richiedente si impegna a:

- effettuare almeno uno sfalcio della vegetazione erbacea, con asportazione della biomassa prodotta al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio-luglio);
- eseguire la ripulitura dalle specie arbustive infestanti (es. rosa canina, rovo e vitalba) nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate dagli enti competenti per territorio;
- mantenere in efficienza la rete di regimazione idrica superficiale;
- non utilizzare nell'area fitofarmaci o diserbanti;
- mantenere, nel caso di seminativi già arbustati o alberati, una percentuale di specie arbustive e/o arboree (con esclusione di rosa canina, rovo e vitalba) non superiore al 20% della superficie oggetto del contributo.

Per l'impegno riferito al recupero di aree aperte mediante sfalcio è previsto un contributo pari ad Euro 400 per ettaro, mentre per l'impegno riferito al mantenimento di aree già recuperate l'importo previsto corrisponde ad Euro 300 ad ettaro. La superficie ammissibile a contributo è compresa tra un minimo di 0,5 ettari ed un massimo di 4 ettari per fondo, anche in più corpi. Sono comunque esclusi dal contributo le aree comprese nel raggio di 50 metri dalle abitazioni.

b) Interventi di cui al punto 3 lettera b) "Tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio, all'alimentazione, alla nidificazione della fauna selvatica", attraverso la conservazione di:

- **siepi, anche alberate, alberi isolati o in filare o in piccoli gruppi in pianura.**

La superficie oggetto di contributo corrisponde alla fascia di rispetto non coltivata e mantenuta inerbita pari a:

- nel caso di alberi o esemplari arbustivi isolati, alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno (con un minimo di 1,5 metri di raggio dal tronco principale);
- nel caso di piccoli gruppi di alberi, alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno con un minimo di 1,5 metri di distanza dai tronchi principali più esterni;
- nel caso di elementi del paesaggio lineari quali siepi, piantate o filari alberati alla superficie ricadente nella fascia di proiezione ortogonale delle chiome (con una larghezza minima misurata dal tronco principale di 1,5 metri per lato) comprensiva di eventuali fossati o capezzagne. Le specie arbustive e arboree ammesse devono appartenere alla flora autoctona e storicamente presenti nei territori interessati (vedi allegato A); sono esclusi i rimboschimenti finalizzati alla produzione del legname, gli alberi e gli arbusti ornamentali, da frutto e quelli ricompresi nel raggio di 50 metri dalle abitazioni o palesemente facenti parte dell'area cortiliva. Sono inoltre escluse le alberature che ricadono nelle aree golenali e sugli argini di corsi idrici naturali o artificiali. Gli alberi in gruppo devono essere salvaguardati con il mantenimento di una fascia di rispetto non coltivata e mantenuta con inerbimento corrispondente almeno alla superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici. L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto e nella fascia di influenza deve essere eseguito manualmente o meccanicamente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio - luglio). Le eventuali operazioni di gestione e manutenzione delle siepi devono essere eseguite con potatura manuale o con barra falciante verticale o orizzontale con esclusione di attrezzi che provochino sfibrature. A fronte di detti impegni è previsto un contributo pari a Euro 0,25/mq fino ad un massimo di 0,5 ha per fondo agricolo, anche nel caso si tratti di superfici di dimensioni superiori.

- **maceri e stagni in pianura**

- **laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna**

I maceri, laghetti, stagni e punti di abbeverata devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un costante e adeguato livello idrico e la conservazione obbligatoria di una fascia di rispetto circostante le sponde, larga da tre a cinque metri, non coltivata e rivestita di vegetazione erbacea ed almeno su due lati da vegetazione arborea e arbustiva (in quest'ultimo caso la superficie esterna della fascia di rispetto è calcolata come al punto precedente). All'interno della fascia di rispetto e nell'invaso è vietata l'immissione e l'accumulo di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere, nonché il deposito di materiali di qualunque natura ad eccezione delle eventuali stazioni di pompaggio o dei massi di affondamento della canapa.

La superficie oggetto di contributo è quella effettivamente occupata dall'invaso compresa la sponda e la fascia alberata di rispetto. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l'uso di prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici.

L'eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto deve essere eseguito manualmente o meccanicamente al di fuori del periodo riproduttivo della fauna selvatica (febbraio-luglio).

Non sono ammessi al contributo i bacini compresi nel raggio di 50 m dalle abitazioni e quelli nei quali venga praticata l'acquacoltura, la pesca a pagamento e gli appezzamenti di terreno adibiti ad appostamento fisso di caccia. A fronte di detti impegni è previsto un contributo pari a € 0,25/mq fino ad un massimo di Ha 0,5 per fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori. Quanto ai punti di abbeverata è previsto comunque un contributo minimo di € 100 ciascuno.

c) Interventi di cui al punto.3, lettera c) "Mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura"

La superficie minima è pari ad ha 1 e la massima è pari ad ha 3 per fondo, anche in un corpo unico. Sono equiparati a prati polifiti anche i medicaia a fine ciclo. Lo sfalcio e/o la trinciatura della vegetazione erbacea devono essere effettuati entro il 28 febbraio partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno, alzando la barra falciante ad almeno 10 centimetri da terra e previo allontanamento della fauna tramite apparecchi sonori o ad ultrasuoni o l'impiego di cani al guinzaglio. Per tale impegno è previsto un contributo pari ad Euro 300,00 ad ettaro.

d) Interventi di cui al punto 3, lettera d) "Mantenimento di bacini di risaia allagati", con stoppie, dopo la raccolta del riso per l'alimentazione e la sosta di avifauna acquatica. Deve essere garantito un battente minimo di 10 centimetri esclusi i fossi perimetrali di scolo fino al 31 gennaio 2019.

Per tale impegno è previsto un contributo pari ad Euro 130/ettaro per un massimo di 4 ettari a fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori.

5. OBBLIGHI E VINCOLI

L'impresa beneficiaria deve: - rispettare tutte le prescrizioni e gli obblighi di cui al presente avviso; - rendersi disponibile a sopralluoghi e monitoraggi da parte di personale autorizzato dalla Regione.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA, AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE, ENTITÀ E LIMITI DELL'AIUTO REGIONALE

Al finanziamento delle domande ammesse è destinata la somma di Euro 100.000,00.

L'importo massimo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di spesa erogabile al singolo imprenditore pari ad Euro 25.000,00 calcolato in regime *de minimis*.

Il contributo sarà concesso solo per importi di valore superiore a Euro 200,00.

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'istanza, in carta semplice, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal soggetto richiedente deve essere presentata al Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca regionale con sede nel territorio ove ricadono i terreni interessati ovvero la parte prevalente degli stessi. La domanda di contributo deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) atto comprovante l'autorizzazione dei comproprietari o proprietari del fondo alla realizzazione dell'intervento;
 - b) planimetria catastale aggiornata dei terreni interessati;
- ed inoltre:
- c) da una breve relazione in merito alle modalità di attuazione degli impegni assunti;
 - d) dalla dichiarazione di non beneficiare, per le superfici interessate, di altri finanziamenti pubblici o disposti dagli A.T.C. per interventi agro-ambientali analoghi.
 - e) dichiarazione sostitutiva per i controlli riferiti alla disciplina antimafia (Allegato C).

Le istanze, redatte secondo il fac-simile di cui all'Allegato B al presente avviso, devono pervenire ai sopracitati Servizi Territoriali agli indirizzi di cui all'Allegato D a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino **al 16 luglio 2021**, con le seguenti modalità alternative:

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento entro le ore 12 del giorno **16 luglio 2021**;
- tramite posta unicamente a mezzo raccomandata A.R.;
- mediante posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all'indirizzo istituzionale del Servizio Territoriale di riferimento.

In caso di trasmissione per mezzo raccomandata AR per la verifica del rispetto del termine ultimo farà fede la data del timbro postale di spedizione.

L'istanza deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

La mancata presentazione della domanda completa di tutte le informazioni e documentazioni richieste entro il termine perentorio sopra previsto comporta l'impossibilità di accesso agli aiuti del presente avviso.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE, CRITERI DI PRIORITÀ, APPROVAZIONE GRADUATORIA E CONCESSIONE DELL'AIUTO

La competenza all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso spetta ai Servizi Territoriali Agricoltura, Caccia e Pesca regionali.

Il Servizio Territoriale effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che l'impresa richiedente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti, ivi compresa la regolarità contributiva ed i controlli su tutte le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta nonché l'ammissibilità degli interventi proposti, richiedendo eventuali chiarimenti necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il beneficiario dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Servizio competente, pena la decadenza della domanda.

Ai fini della formazione della graduatoria le domande ritenute ammissibili verranno ordinate in base ai punteggi di seguito indicati:

- impegni di recupero e mantenimento delle aree aperte in aree vocate alla presenza di ungulati di alta collina e montagna di cui al punto 3 lett. a) **Punti 20**
- impegni di tutela degli ambienti idonei alla sosta, al rifugio e all'alimentazione (siepi, alberi, maceri, stagni, laghetti, punti di abbeverata) di cui al punto 3 lett. b), come di seguito specificati:
 - siepi anche alberate, alberi isolati anche in filare o in piccoli gruppi in pianura **Punti 5**
 - maceri e stagni in pianura **Punti 8**
 - laghetti, stagni e punti di abbeverata in collina e montagna **Punti 7**
 - impegni di mantenimento di prati polifiti permanenti in pianura di cui al punto 3.lett. c) **Punti 6**
 - impegni di mantenimento dei bacini di risaia allagati di cui al punto 3. lett. d) **Punti 3**

I punteggi riferiti ad impegni di diversa tipologia possono essere cumulati.

Le domande a pari merito verranno ordinate applicando quale criterio prioritario la minore età del richiedente. A conclusione dell'attività istruttoria, i Servizi Territoriali competenti per territorio provvedono ad assumere uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile.

I Servizi Territoriali provvedono a trasmettere al Servizio Attività Faunistico Venatorie e Pesca i suddetti atti entro il **10 settembre 2021**.

Il Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca provvederà successivamente:

- all'approvazione della graduatoria unica regionale ed alla concessione degli aiuti, secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti delle risorse disponibili entro il **15 ottobre 2021**. Tale atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione;

I Servizi Territoriali provvederanno a richiedere ai beneficiari del contributo la "dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla Regione ad imprese in conto esercizio", che dovrà essere compilata secondo il fac-simile del modello scaricabile dal sito istituzionale della Regione nella sezione "Attività faunistico venatorie".

Nel caso in cui la dichiarazione non pervenga entro 1 mese dalla richiesta dello STACP, il sostituto di imposta applicherà la ritenuta di acconto del 4%.

(G. Guerrini)

2) Regolarizzazione lavoratori nei settori agricolo e domestico. Contributo forfettario per rapporti preesistenti. Circolare INPS.

Con circolare n. 79 del 28 maggio 2021 l'INPS fornisce alcune indicazioni circa il versamento del contributo forfettario previsto per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro preesistenti - a seguito della sanatoria promossa, a suo tempo, dal ministro Bellanova, regolarizzazione ex art. 103 della legge n. 77/2020 - anche tenendo conto delle indicazioni fornite dalla circolare congiunta (dai Ministeri dell'Interno e del Lavoro) n. 3544 del 30/09/ 2020 e di quanto disposto dal decreto interministeriale 7 luglio 2020 (in G.U. n. 223 del 8/09/2020).



Il valore del contributo forfettario si rammenta era definito in euro 300 per il settore agricolo nel suo complesso (agricoltura, allevamento, zootecnia, pesca, acquacoltura e altre attività connesse) e in euro 156 per il lavoro domestico.

Relativamente ai rapporti di lavoro preesistenti ed in specie in merito all'adempimento degli oneri contributivi posti a carico dei datori di lavoro i quali abbiano inoltrato la istanza di emersione, la circolare INPS precisa quanto appresso riassunto:

- [emersione lavoratori](#) extracomunitari irregolari - istanza presentata al SUL: in ordine a tali casistiche, l'azienda datrice di lavoro, con il versamento del predetto contributo forfettario, assolve gli obblighi di versamento della contribuzione di pertinenza del periodo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e la data della domanda di emersione; la nota INPS specifica che non è prevista per il lavoratore alcuna contribuzione previdenziale e quindi nemmeno è possibile la rivalsa ordinaria, prevista per la quota a carico del lavoratore; successivamente e in merito ai periodi di lavoro aventi la decorrenza dal giorno di presentazione dell'istanza di emersione, l'azienda datrice di lavoro è onerata della ordinaria contribuzione dovuta;
- emersione lavoratori italiani e comunitari - istanza presentata all'INPS: per queste ipotesi l'azienda datrice di lavoro con il versamento del contributo forfettario di cui si è detto ottempera alle obbligazioni contributive relative al periodo intercorrente tra la data di inizio del rapporto di lavoro e il 18 maggio 2020, nessun onere (anche in questa ipotesi) è prevista in capo i lavoratori, né alcuna rivalsa potrà essere applicata dal datore di lavoro; in sostanza il contributo definito forfettariamente dal ministero copre interamente anche la quota di contributi normalmente prevista a carico del dipendente. Dal 19 maggio 2020, il datore di lavoro è viceversa tenuto al versamento della normale contribuzione;
- in caso di inammissibilità o di rigetto della istanza di emersione (per un rapporto già in essere) la circolare INPS precisa le conseguenze sul piano contributivo, poste a carico dell'istante; in specie, in ragione comunque della sussistenza di fatto del rapporto, l'azienda datrice è obbligata al versa-

- in caso di inammissibilità o di rigetto della istanza di emersione (per un rapporto già in essere) la circolare INPS precisa le conseguenze sul piano contributivo, poste a carico dell'istante; in specie, in ragione comunque della sussistenza di fatto del rapporto, l'azienda datrice è obbligata al versamento dei contributi previdenziali da definirsi sulla base delle retribuzioni contrattuali ed a decorrere dall'inizio del rapporto, il datore dovrà poi pagare anche le sanzioni, previste in caso di evasione contributiva (art. 116, comma 8 lettera b) Legge n. 388/2000).

(M. Mazzanti)

3) Art. 52 REG. (UE) N. 1307/2013: Sostegno accoppiato – importi unitari. Campagna 2020.

Si comunicano gli importi unitari delle misure di sostegno accoppiato per la campagna 2020.



SETTORE ZOOTECNIA	€/CAPO
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	68,56
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	135,93
Bufale da latte	34,95
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	134,97
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	151,00
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	61,91
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi	53,48
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi	58,33
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità	58,33
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura	58,33
Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012	58,33
Agnelle da rimonta	24,54
Capi ovini e caprini macellati	5,68

MISURE A SUPERFICIE	€/HA
Premio specifico alla soia	66,90
Premio colture proteaginose	48,70
Premio frumento duro	90,09
Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose	25,14
Settore riso	147,29
Settore barbabietola da zucchero	804,69
Settore pomodoro da industria	170,43
Superfici olivicole	99,44
Superfici olivicole e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%	107,73
Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità	119,92

(A. Caprara)

4) Smart working - Rimborso spese del costo della connessione internet - parere Ag. Entrate .



Rispondendo ad un quesito posto da una società di servizi (risposta n. 371/2021 del 24 maggio 2021), l'Agenzia delle Entrate ha fornito un rilevante parere interpretativo in merito alla questione delle spese sostenute dal lavoratore in smart working ed alla correlativa corresponsione da parte del datore di lavoro del rimborso del costo.

La questione posta, con interpello, è relativa al trattamento fiscale del rimborso, da parte dell'azienda, al singolo dipendente e delle spese da quest'ultimo sostenute per l'attivazione e per i canoni di abbonamento al servizio di connessione dati *internet*, attraverso un *device* mobile oppure un impianto fisso domiciliare.

In astratto tali costi, essendo strumentali allo svolgimento dell'attività lavorativa, non dovrebbero costituire retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 51 del TUIR.

L'Agenzia si era espressa, in casi simili, con risoluzione n. 357/E del 7 dicembre 2007, riferita al "telelavoro".

Secondo il nuovo orientamento, assunto dall'Agenzia delle Entrate, la relazione tra l'utilizzo della connessione internet e l'interesse del datore di lavoro è dubbio in quanto il contratto relativo al traffico dati non è scelto e stipulato dal datore di lavoro che, limitandosi a rimborsarne i costi, rimarrebbe estraneo al rapporto negoziale instaurato con il gestore; per inciso, dalla descrizione della fattispecie prospettata nell'interpello, secondo l'Agenzia, non emerge l'importo del costo che verrebbe rimborsato dal datore di lavoro, consentendo, pertanto, al dipendente un pieno accesso a tutte le informazioni oggi fruibili ed offerte dalla tecnologia presente sul mercato.

In conclusione, l'Agenzia è dell'avviso che, nella casistica descritta dall'istante, il costo relativo al traffico dati che la società intende rimborsare al dipendente, non essendo supportato da elementi e parametri oggettivi e documentati, non può essere escluso dalla determinazione del reddito

di lavoro dipendente e, conseguentemente, rileverà fiscalmente nei confronti dei dipendenti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del TUIR.

Nella risposta al quesito l'Agenzia delle Entrate ritiene per quanto riguarda l'IRES, viceversa che nel caso prospettato si sia in presenza di un rimborso spese accordato al dipendente, in smart working per l'attivazione del servizio di connessione dati *internet* e che tale rimborso spese, poichè sostenuto per soddisfare un'esigenza del dipendente, legata alle modalità di prestazione dell'attività in lavoro agile, concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze del lavoratore e nella misura in cui l'attivazione della connessione dati *internet* rappresenta un obbligo implicito della prestazione gratuita, l'Agenzia ritiene che i predetti rimborsi siano deducibili, ai sensi dell'art. 95, comma 1, del TUIR, in quanto assimilabili alle "Spese per prestazioni di lavoro".

(M. Mazzanti)

5) Assegno ponte per figli minori.

Il Governo ha in animo di adottare misure in favore dei nuclei familiari con figli, riformando il sistema dei c.d. "assegni familiari"; in particolare, si è prescelto il sistema dell'assegno unico, oggetto di un apposito (ed in itinere) provvedimento di legge delega (legge 1° aprile 2021, n. 46).

In attesa della istituzione dell'assegno unico, il Governo ha, con una recente normativa "ponte", emanato il Decreto - Legge 8 giugno 2021, n. 79 (in G.U. n. 135 dell'08/06/2021), in relazione alle "urgenti necessità" di introdurre misure immediate per sostenere la genitorialità e favorire la natalità.

Il D.L., allo scopo, prevede ed istituisce l'assegno "temporaneo" per i figli minori.

Sono interessati all'assegno ponte i figli minori componenti il nucleo familiare di:

- lavoratori autonomi (CD / IAP),
- soggetti inattivi / disoccupati o incapienti,
- percettori di reddito di cittadinanza, che - per inciso - riceveranno la provvidenza senza l'onere di presentazione di alcuna domanda.

In particolare, con decorrenza dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutte la durata del beneficio, siano verificabili alcuni fondamentali requisiti, in specie:

A) con riferimento al requisito di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno dovrà cumulativamente:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d'età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale



B) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità e non superiore a 50.000 euro.

Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori.

L'assegno temporaneo è determinato, nel decreto, sulla base della tabella allegata al D.L.; nella tabella in rapporto al reddito ISEE si individuano infatti i corrispondenti importi mensili per ciascun figlio minore ed in relazione al numero dei figli. L'importo dell'assegno temporaneo varia da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 217,80.

Tali importi verranno maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Il beneficio è riconosciuto dall'INPS nel limite stanziato di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021.

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

La domanda dovrà essere inoltrata in modalità telematica all'INPS ovvero ai Patronati, entro il 30 giugno 2021, secondo le direttive operative che saranno emanate. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. L'erogazione dell'assegno avviene attraverso accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato. In caso di affidato condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore. L'assegno non concorre alla formazione del reddito delle persone fisiche (TUIR 917/1986).

La nuova temporanea misura è compatibile con la fruizione delle ancora vigenti misure:

- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65, L. n. 448/1998),
- assegno di natalità (percepito fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione),
- premio alla nascita,
- fondo di sostegno alla natalità,
- misure analoghe stabilite dagli enti locali e regioni autonome.

L'assegno temporaneo per figli minori è, viceversa, incompatibile con assegno per il nucleo familiare (art. 2, L. n. 153/1988).

Al riguardo si precisa come il D.L. preveda (all'art. 5) la maggiorazione degli importi degli attuali assegni per il nucleo familiare (€ 37,50 per ciascun figlio per i nuclei fino a 2 figli e di € 55,00 per ogni figlio per i nuclei di almeno 3 figli).

(M. Mazzanti)

6) Importo a saldo Domanda Unico 2020.



Informiamo che AGEA Coordinamento ha comunicato con circolare **dell'8 giugno 2021**, la quantificazione del saldo dell'aiuto da erogare ai titolari di domanda unica 2020.

A causa della **riduzione lineare del valore dei titoli all'aiuto a livello nazionale per il 2020 la decurtazione è pari all'1,53%**.

Il valore unitario dei titoli da riserva nazionale attribuiti a giovane agricoltore, nuovo agricoltore e provvedimenti amministrativi e giudiziari) è pari ad **€ 207,95**.

Il valore attribuito alla fattispecie "abbandono di terre" e "compensazione svantaggi specifici" è per

ciascun agricoltore pari al 75% di quanto avrebbero ricevuto qualora fossero state disponibili le relative risorse finanziarie.

Ne consegue che – tenuto conto che il valore dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale in favore di **agricoltori che non detengono già titoli** deve essere corrispondente alla media nazionale nell'anno di assegnazione – in caso di carenza di risorse viene ridotto il numero dei diritti all'aiuto assegnati che quindi copre solo una parte della superficie ammissibile.

Per gli **agricoltori che già detengono titoli**, per i quali il valore di tutti i titoli detenuti può essere aumentato fino al valore della media nazionale dell'anno di assegnazione, le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale hanno consentito un'attribuzione dei titoli, in termine di incremento del valore dei titoli detenuti (solo se di valore unitario inferiore al VUR 2020) limitatamente al 75% dell'importo massimo attribuibile, rappresentato in circolare.

In sede di erogazione del saldo dell'aiuto 2020 si registra anche una riduzione del premio previsto per i giovani agricoltori poiché la percentuale massima complessiva del 2% del massimale nazionale annuo a ciò destinata è risultata insufficiente al fabbisogno. Pertanto, **il premio che verrà concesso ai giovani agricoltori subirà una riduzione lineare nel 2020 pari al 26,87%**.

Il valore definitivo dell'importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il Clima e l'ambiente (**greening**), calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall'agricoltore, per il 2020 è fissato in misura pari allo 0,5272

(A. Caprara)



7) Rinnovato il Contratto Provinciale Operai Agricoli.

In data 27 maggio u.s. è stata raggiunta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del C.P.L. operai Agricoli e Florovivaisti per la provincia di Bologna.

Il nuovo contratto decorre, per gli aspetti economico – normativi, dal 1° giugno 2021.

Vediamo, in sintesi, le parti più rilevanti dell'intesa.

RELAZIONI SINDACALI

Definito il quadro delle relazioni sindacali, attraverso la rimodulazione dei compiti dell'Osservatorio e l'articolato sul Comitato per la sicurezza; istituito il sistema negoziale di riferimento per l'attività dei rappresentanti territoriali per la sicurezza (R.L.S.T.).

PART - TIME

Il C.P.L. ha, in parte, modificato la norma contenuta nel C.C.N.L., riducendo il monte orario minimo.

In pratica, il nuovo articolato ha stabilito che:

- 1) i limiti per prestazioni settimanali sono pari a 18 ore, per prestazioni mensili sono pari a 52 ore e per prestazioni annuali sono pari a 450 ore; tali limitazioni d'orario dovranno preferibilmente essere rese nell'ambito di part time verticali;
- 2) per le "attività peculiari temporanee" presenti negli agriturismi, maneggi, spacci o negozi aziendali per la vendita diretta, fattorie didattiche, le mansioni interessate di carattere esecutivo, per il cui svolgimento non necessitano particolari conoscenze ed esperienze, le prestazioni non potranno d'ordinario essere inferiori a 8 ore settimanali.

APPRENDISTATO

Con norma interpretativa, il C.P.L. ha regolato gli aspetti retributivi inerenti il contratto di apprendistato, stabilendo il corretto alveo economico in rapporto alla classificazione del personale.

CLASSIFICAZIONE

Sostanzialmente stabilizzato il sistema classificatorio, salvo l'impegno delle parti di rivedere i profili professionali alla luce del mutamento tecnologico in agricoltura; inseriti nuovi profili all'area 3 (Comune A e Comune B).

In particolare, si segnala l'inserimento del profilo relativo ai lavoratori "addetti in magazzino/cantina/serra/stalla al carico/scarico/movimentazione agevolata delle merci, alla preparazione, con selezione manuale, dei prodotti per l'alimentazione degli impianti automatici o semi automatici anche di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli" al livello 1° - Comune A (salario orario € 10,07) e del profilo relativo ai lavoratori "addetti in magazzino/cantina/serra/stalla alla preparazione e posizionamento dei prodotti per l'alimentazione degli impianti automatici o semi automatici, anche di confezionamento dei prodotti ortofrutticoli; pulizia generiche in magazzino/cantina/serra/stalla; operazioni di movimentazione manuale di merci e di facchinaggio in genere" al livello 1° - Comune B (salario € 8,37).

Con norma sperimentale è stato, poi, individuato un percorso formativo per il personale a tempo determinato, in forza all'azienda, che nell'anno precedente non abbia superato le 100 giornate di lavoro.

La norma prevede per il personale adibito a lavori di:

- potatura,
- conduzione mezzi meccanici e macchine agricole,
- lavorazioni in magazzino / serra / cantina,

al fine di acquisire la predetta professionalità specifica, non posseduta dal lavoratore, di applicare nell'ambito di una assunzione ex art. 21 CCNL, il differenziale salariale inferiore di due livelli rispetto al livello proprio della mansione, per le prime 52 giornate e di un livello per il residuo fino ad un massimo di 104 giornate complessive nell'anno (80 per gli addetti alle lavorazioni al coperto).

AZ. AGRITURISTICA – FLESSIBILITÀ /VARIAZIONE ORARIO

Il nuovo C.P.L., in via transitoria, ha stabilito che, in relazione alla emergenza sanitaria Covid-19, per il periodo 1° giugno 2021-31 dicembre 2022, alle aziende agrituristiche che abbiano usufruito delle misure stabilite dal D.L. n. 19/2020 e s.m.i. ed atte ad assicurare il reddito al personale dipendente, è riconosciuta la facoltà di utilizzare la flessibilità d'orario (44 ore settimanali) nell'ambito di tutta l'annata. Per il personale O.T.Det., in caso di mancato recupero, si darà luogo alla retribuzione del residuo con la mensilità di dicembre.

SALARIO

Il C.P.L. ha, con decorrenza del 1° giugno 2021, stabilito un aumento salariale pari alla percentuale dell'1,7 da calcolare sul salario contrattuale vigente al 31 dicembre 2019. Non sono previsti arretrati per il periodo di carenza contrattuale e cioè dal 1 gennaio 2020 al 31 maggio 2021. Si riproducono, in calce, le tabelle vigenti aggiornate.

BILATERALITÀ CASSA CIMAAY

Il C.P.L. ha definito il sistema della bilateralità per la riforma della Cassa Extralegem, C.I.M.A.A.V., attualmente operativa ed in relazione ai compiti delegati dalla contrattazione nazionale C.C.N.L. (artt. 62, 63, 6, 8, 9 e 10 e relativi allegati al CCNL). Definiti i compiti della bilateralità, senza oneri diretti per le aziende (visite mediche per O.T.det., formazione/informazione, sicurezza). Stabiliti, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, interventi aggiuntivi di "Welfare" (integrazione per lavoratrici madri, indennità per il licenziamento degli O.T.Ind., lavoratori con gravi patologie, lavoratrici vittime di violenza di genere).

Il C.P.L. ha definito, sempre con decorrenza dal 1/01/2022, il contributo giornaliero ordinario in favore della cassa (oggi CIMAAY – EBAT) pari ad € 0,3342 di cui 0,1826 a carico del datore di lavoro ed € 0,1516 a carico del lavoratore.

Il contributo CAC resta fissato, dal 1/01/2022, ad € 0,2158 giornaliero, di cui € 0,1230 a carico del datore di lavoro ed € 0,0928 a carico del lavoratore.

Le Parti, relativamente alle aziende agricole, hanno stabilito la misura del contributo CIMAAY – EBAT per il finanziamento della bilateralità nella misura di € 0,2000 giornaliero di cui € 0,1300 posto a carico dei datori di lavoro e 0,0700 a carico dei lavoratori. Nell'ambito della quota posta a carico dei datori di lavoro, € 0,1100 sono devoluti alle misure previste sulla sicurezza e la quota di € 0,0200 è devoluta alle misure in materia di Welfare contrattuale, così come allo stesso scopo è destinata la quota prevista a carico dei lavoratori. Immutato quindi il contributo C.I.M.A.A.V. - per il periodo di vigenza del CPL - che è complessivamente pari ad € 0,75 giornalieri, di cui € 0,4356 sono a carico del datore di lavoro ed € 0,3144 sono a carico del lavoratore.

TABELLE SALARIALI CON VIGENZA DAL 01/06/2021

SETTORE TRADIZIONALE

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO 1° GIUGNO 2021									
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale al 31/12/2019	Aumento C.P.L. 01/06/2021 (1,7%)	Salario Contrattuale Totale al 01/06/2021	3° Elemento (90,44%)	Salario Totale al 01/06/2021	Straordinario Feriale 25%	Lavoro Festivo e Notturno 40%	Straordinario Festivo 50%	Val. acc.to TFR 8,63%
7 Liv. Spec. Sup.	10,06	0,17	10,23	3,11	13,35	15,90	17,44	18,46	0,88
6 Liv. Spec. Interm.	9,57	0,16	9,73	2,96	12,70	15,13	16,59	17,56	0,84
5 Liv. Specializz.	9,53	0,16	9,69	2,95	12,64	15,07	16,52	17,49	0,84
4 Liv. Qual. Sup.	8,82	0,15	8,97	2,73	11,70	13,94	15,29	16,19	0,77
3 Liv. Qualif.	8,29	0,14	8,43	2,57	11,00	13,11	14,37	15,21	0,73
2 Liv. Comuni A	7,59	0,13	7,72	2,35	10,07	12,00	13,16	13,93	0,67
1 Liv. Comuni B	6,31	0,11	6,42	1,95	8,37	9,98	10,94	11,58	0,55

Staffetta Generazionale - Prima Assunzione	5,80	0,10	5,90	1,80	7,69	9,17	10,05	10,64	0,51
--	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO 1° GIUGNO 2021			
Livello e Qualifica	Salario Contrattuale 31/12/2019	Aumento C.P.L. 01/06/2021 (1,7%)	Salario Contrattuale dal 01/06/2021
7 Liv. Spec. Sup.	1750,37	29,76	1780,13
6 Liv. Spec. Interm.	1657,59	28,18	1685,71
5 Liv. Specializz.	1649,30	28,04	1677,34
4 Liv. Qual. Sup.	1518,60	25,82	1544,42

SCATTI DI ANZIANITÀ O.T.I.					
Livello e Qualifica	1° Biennio	2° Biennio	3° Biennio	4° Biennio	5° Biennio
7 Liv. Spec. Sup.	12,78	25,56	38,34	51,12	63,90
6 Liv. Spec. Interm.	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50
5 Liv. Specializz.	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50
4 Liv. Qual. Sup.	11,93	23,86	35,79	47,72	59,65

SETTORE FLOROVIVAI

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI A TEMPO DETERMINATO 1° GIUGNO 2021

Livello e Qualifica	Salario contrattuale al 31/12/2019	Aumento C.P.L. 1/06/2021 (1,7%)	Salario Contrattuale Totale al 01/06/2021	3° Elemento (30,44%)	Salario contrattuale al 1/06/2021	Straordinario Feriale 29%	Lavoro Festivo 40%	Straordinario Festivo 50%	Val. acc.to TFR 8,63%
7 Liv. Spec. Sup.	10,24	0,17	10,42	3,17	13,59	16,61	17,75	18,79	0,90
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot.	9,90	0,17	10,07	3,07	13,14	16,06	17,17	18,17	0,87
5 Liv. Specializz.	9,71	0,17	9,88	3,01	12,89	15,75	16,84	17,83	0,85
4 Liv. Spec. Qual. Sup.	8,97	0,15	9,12	2,78	11,89	14,54	15,54	16,45	0,79
3 Liv. Qualificato	8,74	0,15	8,89	2,71	11,60	14,18	15,16	16,05	0,77
2 Liv. Comuni	7,78	0,13	7,92	2,41	10,33	12,62	13,49	14,28	0,68

TABELLA SALARIALE DEGLI OPERAI A TEMPO INDETERMINATO 1° GIUGNO 2021

Livello e Qualifica	Salario Contrattuale 31/12/2019	Aumento C.P.L. 01/06/2021 (1,7%)	Salario Contrattuale al 01/06/2021
7 Liv. Spec. Sup.	10,27	0,17	10,44
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot.	9,90	0,17	10,07
5 Liv. Specializz.	9,76	0,17	9,93
4 Liv. Spec. Qual. Sup.	9,00	0,15	9,15
3 Liv. Qualificato	8,76	0,15	8,91
2 Liv. Comun	7,80	0,13	7,93

SCATTI DI ANZIANITA' O.T.I.

Livello e Qualifica	1° Biennio	2° Biennio	3° Biennio	4° Biennio	5° Biennio
7 Liv. Spec. Sup.	0,08	0,16	0,24	0,32	0,40
6 Liv. Spec. Interm.Ex Op. Mot.	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35
5 Liv. Specializz.	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35
4 Liv. Spec. Qual. Sup.	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35
3 Liv. Qualificato	0,07	0,14	0,21	0,28	0,35
2 Liv. Comuni	0,06	0,12	0,18	0,24	0,30

(M. Mazzanti)

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 Conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore Responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria-Stefania Devescovi

Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
Via Tosarelli, n. 155 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax. 051.78.39.00



Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna/